

## **Disciplinare Tecnico Privato N° 09:2020**

### **Suolo e Salute Inputs**



per la certificazione di Mezzi Tecnici per l'Agricoltura Biologica

## SOMMARIO

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Capo I – PRINCIPI</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Capo II - STANDARD</b> .....	<b>4</b>
2.1 <i>Campo di applicazione e Normative di riferimento</i> .....	4
<b>3 Capo III - REQUISITI GENERALI</b> .....	<b>5</b>
3.1 <i>Le Materie Prime</i> .....	5
3.2 <i>I prodotti finiti</i> .....	5
<b>4 Capo IV – MODELLI DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
4.1 <i>Modello “SSI” o Modello “A”</i> .....	6
4.2 <i>Modello “Garanzia contaminante esente” o Modello “B”</i> .....	6
<b>5 Capo V – ITER DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
5.1 <i>Acquisizione della Domanda e Contratto di certificazione SSI</i> .....	6
5.2 <i>Lettera di Richiesta o Dossier e Allegato 1</i> .....	7
5.3 <i>Analisi della Domanda di Certificazione SSI</i> .....	8
5.4 <i>Visite ispettive</i> .....	9
5.5 <i>Riesame del fascicolo e delibera della certificazione</i> .....	9
5.6 <i>Ritiro della della certificazione</i> .....	10
5.7 <i>Specifiche per l’etichettatura e Condizioni di Utilizzo del Logo</i> .....	10

## PREMESSA

---

L'agricoltura biologica è un modello di produzione agricola basato sulla sostenibilità dei processi produttivi, favorisce la biodiversità e la naturale capacità di resilienza degli agroecosistemi, si basa sulla gestione globale dell'azienda e per garantire produzioni di qualità e quantitativamente remunerative, utilizza un limitato insieme di mezzi tecnici la cui ammissibilità è stabilita dalla regolamentazione europea.

In agricoltura biologica l'impiego di mezzi tecnici quali i Fertilizzanti, i Corroboranti e i Prodotti Fitosanitari deve essere sistematicamente subordinato all'applicazione di tecniche agronomiche conservative e delle buone pratiche agricole; infatti, si ricorda che l'operatore biologico deve tecnicamente dimostrare la necessità di ricorrere all'impiego di input esterni all'azienda e che l'organismo di controllo certificatore è tenuto a valutare la correttezza sostanziale di tali impieghi.

Quando valutato come necessario, il ricorso ai mezzi tecnici commerciali, efficaci e sicuri, trova un'utile applicazione e garantisce un positivo supporto per i produttori nella corretta applicazione del metodo biologico.

I severi criteri di ammissibilità dei mezzi tecnici per l'agricoltura biologica hanno lo scopo di escludere dal processo produttivo ogni materia prima o tecnologia che determini anche solo potenziali criticità in materia di tutela dell'ambiente e della salute degli animali e del consumatore. Inoltre, sono tenuti in considerazione anche aspetti legati alla tradizione ed alle aspettative degli operatori biologici e dei consumatori. Come diretta conseguenza di quanto esposto, solo un limitatissimo numero di "sostanze" possono essere usate nella formulazione dei mezzi tecnici per l'agricoltura biologica (vedi allegati I, II ed altri del Reg. (CE) 889/08)

Tali considerazioni introduttive possono essere riassunte nei tre seguenti principi del modello produttivo biologico:

- tende a favorire l'agrobiodiversità funzionale e non a contrastarla;
- utilizza prioritariamente misure di prevenzione e non di lotta diretta;
- le sostanze impiegate per la formulazione di eventuali input esterni sono di origine naturale (esistono in natura).

Si specifica che la gestione dei dati personali e delle informazioni in possesso del personale che opera in nome e per conto di Suolo e salute è sottesa al capitolo 5 "Tutela della Riservatezza" del "Codice Etico di Comportamento", quale Allegato I del M.O.G. ai sensi del Dlgs 231/01 di Suolo e Salute, consultabile nella sua versione più aggiornata nel sito aziendale [www.suoloesalute.it](http://www.suoloesalute.it), sezione "Azienda", M.O.G. ai sensi del Dlgs 231/01".

## 1 Capo I – PRINCIPI

---

Le Aziende o "Fabbricanti", quindi produttrici e/o responsabili dell'immissione in commercio di Mezzi Tecnici per l'Agricoltura Biologica (di seguito **Ditte**), che intendano adottare una politica aziendale tesa a favorire la percezione da parte del mercato dei propri prodotti quali idonei all'impiego in agricoltura biologica, possono avviare la procedura di certificazione ed in tal modo assicurare al prodotto la garanzia fornita dal presente Standard di certificazione.

Suolo e Salute, a seguito dell'espletamento delle fasi di valutazione identificate dal presente Standard, riconosce al richiedente il diritto all'utilizzo commerciale della certificazione e del relativo logo denominata "**Mezzi Tecnici per l'Agricoltura Biologica – Suolo e Salute Inputs**" di seguito **SSI**.

Poiché il ruolo di Suolo e Salute, attraverso la certificazione, è quello di fornire una assicurazione indipendente con un adeguato livello di fiducia, che i Mezzi tecnici posti sul mercato dalla Ditta siano conformi ai principi generali delle produzioni biologiche ed ai requisiti specifici dettati dal presente **SSI**, risulta indispensabile che l'intero processo di certificazione si basi sulla reciproca e piena collaborazione tra Suolo e Salute e la **Ditta** richiedente, attraverso un percorso condiviso e formalizzato che, in modo trasparente e rigoroso, sia basato per entrambe le parti sulla completa consapevolezza dei rispettivi ruoli.

Deve pertanto essere definita, documentata e attuata una procedura sia per il processo che conduce al rilascio della prima certificazione che per le successive fasi di gestione delle verifiche periodiche e delle eventuali non conformità e/o relative azioni correttive e preventive in una logica di miglioramento continuo.

A tale scopo, deve quindi essere preliminarmente chiaro e accettato che, per ottenere il riconoscimento della certificazione SSI, la **Ditta** richiedente sia pienamente convinta e assuma la responsabilità di attuare, documentare e mantenere attivo un sistema di gestione idoneo a fornire informazioni tecniche organiche e complete, monitorare e riesaminare i propri processi produttivi e le attività svolte, al fine di assicurare il raggiungimento e il mantenimento degli impegni previsti dal presente standard.

## 2 Capo II - STANDARD

Il presente standard privato ha lo scopo di definire i requisiti e le caratteristiche tecniche che un Mezzo Tecnico deve avere, in aggiunta ai normali requisiti imposti dalla vigente legislazione di settore, per poter ottenere la certificazione da parte di Suolo e Salute.

### 2.1 Campo di applicazione e Normative di riferimento

Il presente Standard si basa sui principi e le regole di produzione previste dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e 889/2008 e tiene conto di quanto stabilito nel nuovo Reg. (UE) 848/2018 che entrerà in applicazione definitiva il prossimo 1 gennaio 2022.

Regole, parametri e criteri tecnici definiti in questo documento sono stati elaborati sulla base di documenti d'indirizzo e di posizione, disciplinari e norme tecniche pubblicati da Organizzazioni internazionali, centri di ricerca europei e consultando elaborati prodotti nell'ambito di progetti di ricerca sul tema dell'ammissibilità degli input in agricoltura biologica finanziati dalla Commissione Europea (FP7, H2020).

I Prodotti nel campo di applicazione del presente Standard appartengono alle seguenti categorie di mezzi tecnici:

1. **FERTILIZZANTI:** Il termine ai sensi della norma nazionale D.Lgs 75/2010 include: concimi (minerali, organici e organo-minerali), ammendanti, correttivi, substrati di coltivazione, prodotti ad azione specifica sul suolo e sulla pianta. Il quadro di riferimento normativo include anche il Reg. (CE) 2003/2003 e costituisce un elenco di tipologie definite "*Denominazioni del tipo*". Tale quadro Normativo sarà radicalmente modificato a partire dal 16 luglio 2022 quando entrerà in applicazione il già emanato Reg (UE) 1009/2019 le cui prescrizioni tecniche riportate in particolare nel relativo allegato 2 sono tenute in considerazione dal presente Standard. Tutti i fertilizzanti per i quali sarà richiesta la certificazione dovranno:
  - a) avere una denominazione del tipo inclusa nell'all.to 13 del D. Lgs. 75/2010 o nell'Allegato I del Reg. CE 2003/2003 (capitoli A.2, A.3, B.4, D, E, G.1, G.3);
  - b) essere costituiti da materie prime incluse in allegato I del Reg. 889/08;
  - c) essere inseriti nell'apposito Registro Nazionale dei Fertilizzanti del SIAN.
2. **CORROBORANTI:** il termine, per le norme generali sui Corroboranti D.P.R . n. 55/2012 e D.M. 6793 del 18 luglio 2018 (allegati 2 e 3), indica i potenziatori delle difese delle piante, sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che agendo sulla fisiologia della pianta ne migliorano la resistenza nei confronti degli organismi nocivi "biotici" e proteggono le piante da danni non provocati da parassiti "abiotici". Tutti i corroboranti per i quali sarà richiesta la certificazione dovranno:
  - a) corrispondere ad una tipologia tra quelle elencate nell'allegato 2 del D.M 6793/2018;
  - b) la Ditta deve aver presentato la comunicazione di iscrizione del prodotto al MIPAAF PQAI.
3. **PRODOTTI FITOSANITARI E/O PRODOTTI PER LA DIFESA COMPRESSE LE SOSTANZE DI BASE E LE SOSTANZE ATTIVE A BASSO RISCHIO:** Prodotti per la protezione delle piante secondo la definizione del Regolamento (CE) n. 1107/2009. Tutte le sostanze attive approvate sono elencate in allegato al Reg (CE) 540/2011. Le Sostanze di base sono normate ai sensi dell'articolo 23 del Reg. CE 1107/2009. Tutti i principi attivi per i quali sarà richiesta la certificazione dovranno essere inseriti nel database europeo "[EU Pesticides database](#)"; allo stesso modo, il formulato commerciale del prodotto fitosanitario dovrà essere registrato nel database nazionale "[Banca dati dei prodotti fitosanitari](#)" ed essere incluso tra le sostanze elencate nell'allegato II del Reg. 889/08;
4. **BIOCIDI:** secondo la definizione del Regolamento UE n. 528/2012 (es. disinfettanti, preservanti, sostanze per il controllo di animali nocivi) sono sostanze capaci di effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo. In particolare ci si riferisce alle sostanze riportate nel relativo allegato I, contenente principi attivi che non destano preoccupazione e che non presentano rischi per la salute pubblica; tutti i biocidi per i quali sarà richiesta la certificazione dovranno essere inclusi nell'allegato I del Reg. 528/2012.
5. **ALTRI PRODOTTI E SOSTANZE:** Mezzi Tecnici non inclusi nel campo di applicazione delle norme che regolano i mezzi tecnici di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, e 4, a condizione che siano conformi al presente standard e che la composizione, le caratteristiche e il loro uso sia in linea con i criteri generali e gli obiettivi della regolamentazione europea sulle produzioni biologiche enunciati nel titolo II e nell'art 16 del Reg. (CE) 834/07. Tutti i prodotti e/o sostanze ricadenti in questa categoria, al fine di poterne richiedere la certificazione, dovranno:
  - a) essere di origine naturale e in linea con criteri generali ammissibilità in AB;
  - b) presentare una documentazione, e relativi claims, tali da non farli rientrare nel campo applicazione dei PPPs (Plant Protection Products);
  - c) non manifestare alcun potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute.

6. **MEZZI TECNICI MECCANICI:** il termine indica trappole, distributori, teli pacciamanti ed altri strumenti e attrezzature ad azione fisico-meccanica che, se attivati con prodotti e sostanze attive, ne impediscono il rilascio nell'ambiente e il contatto fra i prodotti e le sostanze e le colture in produzione. Sono raccolte dopo l'utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza. Le sostanze attive utilizzate in tali attrezzature possono essere, a seconda dei casi, incluse nel campo di applicazione del Reg. (CE) 1107/2009 (Fitoregolatori) oppure, non soggette ad alcuna specifica regolamentazione (bioregolatori o esche di origine naturale). Tutti i mezzi tecnici meccanici per i quali sarà richiesta la certificazione dovranno:
- svolgere azione esclusivamente fisico-meccanica o, se attivati con principi attivi o nutrienti NON ammessi, non consentire alcuno scambio o dispersione all'esterno;
  - se pertinente, essere conformi agli Standard EN sulla biodegradabilità.

Nel presente documento si applicano le seguenti definizioni:

**Ditta richiedente:** genericamente riferibile ad Azienda o Impresa, definisce il "Fabbricante" di cui al D. Lgs. 75/2010 cioè il responsabile dell'immissione in commercio del prodotto e, nel caso, il richiedente la certificazione. La persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della presente certificazione è il rappresentante legale della Ditta;

**Referente della certificazione:** ogni Ditta deve identificare un proprio referente tecnico, se del caso differente dal rappresentante legale della Ditta, cui è affidata la gestione di tutti i rapporti e la gestione della procedura necessaria alla certificazione. E' la persona fisica incaricata di gestire le procedure per il rilascio dell'attestato;

**Prodotto:** il singolo mezzo tecnico commerciale per il quale si richiede la certificazione;

**Dossier:** l'insieme di tutta la documentazione tecnica e amministrativa trasmessa dalla Ditta a Suolo e Salute per il riconoscimento della presente certificazione;

**Materia prima:** include tutte le sostanze impiegate nella formulazione che permangono all'interno del prodotto finito. Si evidenzia la necessità di definire, per le finalità del presente standard, tali componenti della formulazione in modo idoneo a comprenderne le reali caratteristiche e origini produttive (filiera di origine);

**Filiera:** sequenza di fasi e operazioni coinvolte dall'origine primaria delle materie prime di cui è composto un mezzo tecnico per la produzione, lavorazione, distribuzione, conservazione e trattamento sino al suo utilizzo finale;

**Partita da campionare:** lotto di prodotto destinato alla commercializzazione presente in un sito ed avente caratteristiche presunte uniformi.

### **3 Capo III - REQUISITI GENERALI**

---

#### **3.1 Le Materie Prime**

Tutte le materie prime impiegate nella formulazione del prodotto, anche se con funzioni di additivi o coadiuvanti tecnologici, devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere di origine naturale (vegetale, animale, microbiologica e minerale). Pertanto possono essere sottoposte a trattamenti fisici, biologici, enzimatici o microbici e a certe condizioni, chimici, ma non essere derivate da sintesi chimica (esistono precise eccezioni previste dal disciplinare stesso, specificate al Capo V, par. 5.2, punto ix.);
- essere tracciabili. La filiera di origine dei materiali e i relativi processi di trattamento, trasformazione devono essere conosciuti e definiti allo scopo di individuare eventuali rischi di contaminazione con sostanze ritenute inquinanti o non in linea con i principi delle produzioni biologiche;
- gli Ogm e i prodotti derivati o ottenuti da OGM sono vietati;
- i nanomateriali ingnerizzati e le materie prime in forma di nanoparticelle sono vietati;
- sono ammesse contaminazioni in acido fosfonico pari a 3 mg/kg per i prodotti solidi e 0,1 mg/kg per i prodotti liquidi;

#### **3.2 I prodotti finiti**

Tutti i **prodotti** devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere direttamente riconducibili alle tipologie incluse nel campo di applicazione del presente Standard ed alle sostanze elencate nei relativi allegati delle norme europee e nazionali;
- i fertilizzanti non possono contenere potenziali principi attivi destinati a svolgere funzioni fitosanitarie (limite massimo contenuto in rame = 3% p/p, zolfo elementare ammesso solo per applicazioni al terreno);
- la denominazione e gli altri documenti di comunicazione commerciale del prodotto, così come la filiera di origine della materie prime e la loro natura, devono corrispondere alle aspettative del consumatore in funzione della comune percezione. Il prodotto pertanto non deve avere caratteristiche tali da trarre in inganno il consumatore che deve essere messo nelle condizioni di comprenderne la reale origine e le caratteristiche nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), in particolare agli artt. 20, 21 e 22.

## 4 Capo IV – MODELLI DI CERTIFICAZIONE

---

Il presente Standard governa il riconoscimento da parte di Suolo e Salute di due distinti modelli di certificazione definendo, per ciascuno di essi, una diversa procedura di valutazione.

Suolo e Salute, infatti, alla luce delle sempre crescenti necessità manifestate sui mercati nazionali ed esteri dei Mezzi Tecnici per l'agricoltura, certifica la conformità ai requisiti previsti dal modello di certificazione base "A", al quale è possibile aggiungere il modello di certificazione "B" denominato "*Garanzia contaminante esente*" e specificatamente volto ad assicurare l'assenza di determinate sostanze contaminanti la cui presenza nel mezzo tecnico determina gravi rischi di irregolarità nella filiera delle produzioni biologiche.

Ciascuna Ditta può richiedere il modello di certificazione che ritiene più idoneo per la propria impresa o i propri singoli prodotti (modello A o modello B come di seguito definiti) ma, Suolo e Salute si riserva comunque la facoltà di operare le dovute verifiche di natura generale sul prodotto e pertanto di non procedere al rilascio della Certificazione nel caso si riscontrino criticità durante le verifiche stabilite per la certificazione.

### 4.1 Modello "SSI" o Modello "A"

Il processo di valutazione dei "Dossier" e di riconoscimento della certificazione è basato sulla documentazione trasmessa dalla Ditta a Suolo e Salute, sulla base della quale viene effettuata una prima "**valutazione documentale**", e sulla successiva "**visita ispettiva**" presso la sede della Ditta. Ad una preliminare analisi tecnica del Dossier deve seguire un esame dell'intera organizzazione produttiva, la verifica delle modalità di approvvigionamento e tracciabilità delle materie prime, della gestione documentale, degli impianti e di ogni altro fattore utile al garantire la correttezza del riconoscimento della Certificazione secondo i principi già descritti. Se del caso, Suolo e Salute può richiedere o far eseguire determinazioni analitiche sulle materie prime impiegate per la formulazione del mezzo tecnico. Tali procedure di rilascio della certificazione si applicano sia ai mezzi tecnici costituiti da un unico componente o materia prima, di semplice formulazione e immediata collocazione legislativa, sia a casi di formulazioni più complesse e prodotti costituiti da diverse materie prime o componenti che, singolarmente, svolgono attività funzionali o che interagiscono tra loro e pertanto non direttamente riconducibili ad una categoria commerciale.

In questo secondo caso, gli approfondimenti e le verifiche da svolgersi nel corso della visita ispettiva risultano di natura più complessa e determinano un prolungamento delle tempistiche di esecuzione.

### 4.2 Modello "Garanzia contaminante esente" o Modello "B"

A supporto delle Ditte di mezzi tecnici cui il mercato richiede specifiche "garanzie" per i propri prodotti, Suolo e Salute rende disponibile un servizio di rilascio di una certificazione mirata ad assicurare l'assenza di specifici contaminati/principi attivi (es. Fosfiti, Clorati, Ftalati ed altri) nel mezzo tecnico. Tale tipologia di certificazione, impone la programmazione di verifiche analitiche e/o documentali da suddividersi nel tempo in funzione dei processi e dei lotti produttivi. La specificità di questo particolare tipo di certificazione del Mezzo Tecnico rende necessario dover individuare le partite da campionare alla luce delle concrete modalità di produzione e approvvigionamento operate dalla Ditta richiedente. Pertanto, i criteri di campionatura, prelievo e verifiche analitiche presso laboratori accreditati devono essere adottate seguendo consolidati criteri normativi e tecnico-scientifici, i cui riferimenti sono riportati al seguente Capo V punto 5.4.

## 5 Capo V – ITER DI CERTIFICAZIONE

---

### 5.1 Acquisizione della Domanda e Contratto di certificazione SSI

Il contatto Suolo e Salute a cui la ditta deve fare riferimento in merito alla certificazione ai sensi dello standard SSI è [mezzitecnici@suoloesalute.it](mailto:mezzitecnici@suoloesalute.it).

Preso atto del Regolamento di Certificazione disponibile nella sua versione più aggiornata nel sito aziendale [www.suoloesalute.it](http://www.suoloesalute.it), sezione "Altri servizi di certificazione", la Ditta richiedente il preventivo deve restituire l'offerta economica debitamente controfirmata, la "Lettera di richiesta" o "Dossier" (RQ16.03), il relativo Allegato 1 per ciascuno dei prodotti per i quali richiede la certificazione ed il Contratto di Certificazione (RQ16.06).

Suolo e Salute si riserva in ogni caso il diritto di stabilire per quali prodotti sia possibile proseguire o meno l'iter di certificazione sulla base della documentazione trasmessa. Nel caso di interruzione del processo di certificazione da parte di Suolo e Salute per inammissibilità del Dossier presentato, la Ditta sarà tenuta al pagamento delle sole quote relative alle attività effettivamente realizzate da Suolo e Salute.

## 5.2 Lettera di Richiesta o Dossier e Allegato 1

La "Lettera di richiesta" o "Dossier" include i dati anagrafici della Ditta, la descrizione sintetica delle strutture e degli impianti coinvolti e le indicazioni del Referente per la procedura di certificazione. La lettera fornisce, inoltre, indicazioni circa il modello di certificazione richiesto, in funzione dei criteri riportati al precedente Capo IV. Alla Lettera di richiesta, oltre al previsto Allegato 1, da compilarsi in modo organico e completo, può essere allegato ogni documento tecnico esplicativo che possa agevolare la reale comprensione e tutte le caratteristiche del prodotto.

All'interno della Lettera di Richiesta e del relativo Allegato 1, la Ditta riporterà, oltre ai propri dati anagrafici, l'elenco delle denominazioni commerciali, indicando eventuali altre denominazioni dello stesso prodotto nei casi di "sinonimia", dei Prodotti che si intende certificare e per ciascuno di essi sarà necessario:

- i. indicare la "categoria" (es, 1 = Fertilizzante, 2= Corroborante ....6 = mezzo tecnico meccanico) facendo riferimento al precedente Capo II "Campo di applicazione...";
  - a. per i Fertilizzanti deve essere indicata la categoria di appartenenza (organici, substrati, ammendanti, etc) e la denominazione del tipo ai sensi del D.Lgs 75/2010;
  - b. per i prodotti fitosanitari deve essere indicata la categoria d'uso del principio attivo (fungicida, insetticida, nematocida, repellente etc) e la funzione dei coformulanti (conservante, solvente, adesivante, etc) ai sensi del Reg. (UE) 545/2011;
  - c. per i corroboranti deve essere indicata la tipologia, tra quelle elencate nell'allegato 2 del D.M 6793/2018.
  - d. per i biocidi indicare il principio attivo e la famiglia inclusa nell'Allegato I del Reg. 528/2012;
- ii. fornire, se del caso, gli estremi o i documenti di iscrizione (fertilizzanti) /registrazione (Prodotti fitosanitari) /comunicazione (corroboranti) ai Ministeri competenti;
- iii. fornire copia etichetta commerciale del mezzo tecnico. Nel caso tale etichetta non sia ancora stata realizzata occorre fornire una dettagliata "bozza o fac-simile";
- iv. se il Prodotto è acquistato sul mercato come "pronto alla vendita", si deve indicare il fornitore e identificarne nel dettaglio l'origine commerciale. Qualora la Ditta (distributrice) non sia a conoscenza di alcune delle caratteristiche tecniche richieste, deve reperirle presso il produttore;
- v. descrivere le funzioni agronomiche o tecnologiche attribuite al mezzo tecnico e le normali modalità d'impiego;
- vi. elencare le materie prime impiegate nella formulazione del prodotto, indicando, per ciascuna di esse, l'identificazione e la descrizione, la filiera di provenienza, la funzione svolta nel prodotto, la % in p/p o p/v della materia prima e ulteriori informazioni utili alla valutazione (saranno indagate possibili contaminazioni);
- vii. elencare i coformulanti e altri componenti tecnologici impiegati nella formulazione del prodotto, identificando la sostanza, la funzione svolta all'interno del prodotto, la quantità impiegata la % in p/p o p/v e il meccanismo di azione;
- viii. elencare le lavorazioni, i trattamenti e/o i packaging dei prodotti che vengono affidati a ditte esterne, specificando i dati anagrafici dell'organizzazione che effettua la lavorazione, il tipo di lavorazione e/o servizio prestato e le modalità di verifica e controllo che la Ditta adotta sul servizio affidato all'esterno;
- ix. indicare le eventuali specifiche e indicazioni di alcune tipologie di prodotto e/o materie prime elencate nella tabella di seguito riportata.

<p><b>Sostanze sintetiche:</b> nella formulazione sono incluse sostanze sintetiche o il processo produttivo (es: strippaggio) ha comportato trasformazioni chimiche tali da determinare sintesi di nuovi composti? Se sì, indicare quali e descrivere la reazione/o il composto. Sostanza sintetica n°1:</p> <p>Sostanza sintetica n°2:</p> <p>Le sostanze sintetiche sono insostituibili? Presentano funzioni fitosanitarie? % in p/p o p/v di impiego:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì    <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì    <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì    <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>Fosfonati:</b> il prodotto contiene o esiste il sospetto possa contenere fosfonati? Se sì, indicare il motivo, l'origine e le cause della possibile contaminazione.</p> <p>Saranno accettate contaminazioni massime in acido fosfonico di 3 mg/kg per i prodotti solidi e di 0,1 mg/kg per i prodotti liquidi.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì    <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>Azoto sintetico:</b> il prodotto contiene o esiste il sospetto possa contenere Azoto sintetico? Se sì, indicare il motivo, l'origine e le cause della possibile contaminazione.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì    <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>Estrazioni e idrolisi:</b> il processo produttivo prevede uso acidi o basi forti (es. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>,</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì    <input type="checkbox"/> No</p>

NaOH, KOH, etc)? Se sì, indicare il processo tecnologico nel quale vengono impiegati.	
<b>Agenti chelanti:</b> il prodotto contiene agenti chelanti (es. EDTA, DTPA, etc)? Se sì, indicare quali. Agente chelante n°1: <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</span>	
Agente chelante n°2:	
<b>Nanomateriali o sostanze nanoparticellari:</b> il prodotto contiene nanomateriali o sostanze nanoparticellari o esiste il sospetto che le possa contenere? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</span> Se sì, indicare l'origine e le cause di tale contaminazione.	
<b>Insetticidi piretrinici:</b> il prodotto contiene Piperonil Butossido (PBO)? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</span>	
<b>Titoli in elementi:</b> se presenti indicare il titoli in N <sub>tot</sub> %..... / P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %..... / K <sub>2</sub> O%..... / S%..... / Cu%.....;	
<b>Fertilizzanti:</b> specificare il titolo in S%..... ; Cu%.....; ed il tipo di applicazione: <input type="checkbox"/> fogliare <input type="checkbox"/> terreno	
<b>Potassio solfato:</b> indicare la filiera di provenienza del prodotto:.....;	
<b>Effluenti animali:</b> per i fertilizzanti contenenti effluenti animali, indicare se la ditta opera la selezione dei fornitori in funzione dell'origine "non industriale" di tali materie prime e se dispone dei documenti a dimostrazione di tale origine di cui all'art. 2 del D.M. 6793 del 18 luglio 2018.	
<b>Digestato da processo anaerobico:</b> indicare quali biomasse sono impiegate nell'alimentazione del digestore anaerobico, la relativa filiera/impianto di provenienza e le % di Ni, Al, Cu e Zn nel prodotto finito.	
<b>Mezzi meccanici:</b> per teli pacciamanti, contenitori o altri simili, indicare nello spazio sottostante il grado di biodegradibilità e le materie prime di origine naturale che lo compongono, eventuali certificazioni ed altre informazioni anche tramite allegati tecnici (Norme EN 17033 e 13432).	
<b>Contaminazioni:</b> nel caso di presenza, anche da possibili contaminazioni, di sostanze con potere battericida, principi attivi fitosanitari, metalli pesanti e altri inquinanti, indicarlo in questo spazio, specificando le caratteristiche del contaminante.	

Il Rappresentante Legale, o suo delegato, della ditta sottoscrivendo la "Lettera di richiesta" o "Dossier" dichiara che le tutte informazioni fornite sono corrette e complete e che il Prodotto è immesso in commercio nel rispetto della vigente legislazione nazionale e europea. La ditta si impegna inoltre a comunicare con immediatezza ogni cambiamento previsto o in corso, relativo alle informazioni incluse nella "Lettera di richiesta" o "Dossier". La Ditta prende atto che Suolo e Salute svolgerà almeno una visita ispettiva presso la Ditta che includa accesso alla documentazione tecnica e campionamenti per indagini analitiche, per verificare la veridicità delle informazioni tecniche trasmesse con il Dossier.

### 5.3 Analisi della Domanda di Certificazione SSI

Suolo e Salute, dopo aver acquisito la "Lettera di richiesta" o "Dossier" e tutti i relativi allegati, avvia procedura di valutazione del Dossier tecnico. Suolo e Salute avvia il primo contatto con il Referente della Ditta richiedente, indicando l'accettazione dell'avvio della procedura di valutazione secondo il/i modello/i richiesto/i o fornisce per scritto le opportune motivazioni al rifiuto della certificazione.

Il personale preposto alla valutazione del Dossier può richiedere integrazioni documentali e chiarimenti al **Referente** della **Ditta** al fine di completare l'iter entro e non oltre i 30 gg dal ricevimento del Dossier e/o delle relative integrazioni.

Nel corso del processo di analisi della Domanda di Certificazione SSI, Suolo e Salute applicherà i seguenti parametri e criteri:

- i. i sopra esposti **Principi** riferiti alla piena trasparenza e collaborazione tra le parti di cui al capo I;
- ii. i sopra esposti **Requisiti generali** riferiti alle caratteristiche del prodotto di cui al precedente capo III;
- iii. rispondenza del Prodotto ai **Riferimenti normativi e documentali** di cui al capo III;

- iv. risultanze dell'esame dei contenuti tecnici della Domanda in riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto;
- v. risultanze dell'esame dei contenuti tecnici della Domanda in riferimento alla documentazione Amministrativa preesistente quale l'inserimento nei registri Istituzionali e/o altre certificazioni e ogni documento a riprova della commerciabilità sul mercato del prodotto;
- vi. capacità della **Ditta** di garantire la tracciabilità delle forniture in ingresso mantenendo documentazione atta ad assicurare l'identificazione dell'origine delle referenze acquistate che possano determinare non conformità rispetto a quanto dichiarato per il rilascio della certificazione. Tale tracciabilità deve essere garantita lungo l'intera filiera e, quindi, la **Ditta** deve essere in grado di effettuare eventuali richiami di prodotto e/o modifiche nel processo di fornitura;
- vii. capacità della **Ditta** di garantire tutte le misure preventive atte ad assicurare la corretta separazione delle relative linee impiantistiche al fine di evitare ogni contaminazione, miscela, sostituzione nelle fasi di ingresso, stoccaggio, lavorazione, imballaggio, etichettatura;
- viii. presenza di co-formulanti/additivi/coadiuvanti tecnologici che deve essere considerata indispensabile al fine di garantire le idonee caratteristiche merceologiche. Tali sostanze devono preferibilmente essere ammissibili in agricoltura biologica ed in ogni caso devono: 1) essere di origine naturale; 2) essere ammesse per l'uso alimentare; 3) non derivare da organismi OGM; 4) essere presenti nella quantità minima sufficiente a garantirne l'efficacia;
- ix. presenza di Sostanze di sintesi identiche alla forma esistente in natura, possono essere considerate ammissibili se insostituibili e se presenti in % peso appropriata allo stretto fabbisogno a patto che non siano note per la propria attività fitosanitaria;

#### **5.4 Visite ispettive**

Per entrambi i modelli di certificazione vengono programmate ed eseguite visite ispettive tese a valutare e condividere con la Ditta tutti gli elementi di potenziale criticità presenti nell'intero processo produttivo del mezzo tecnico. Le visite ispettive determinano la produzione di un "*Rapporto di Audit*". Annualmente sarà necessario effettuare almeno una verifica ispettiva, allo scopo di valutare la conformità dei prodotti oggetto della certificazione. Tuttavia a seconda della complessità aziendale, in caso di successive integrazioni da parte del richiedente rispetto alla richiesta di certificazione, in caso di sospensione temporanea del processo di certificazione, o in caso di specifiche richieste dal piano di controllo, Suolo e Salute si riserverà il diritto di effettuare verifiche ispettive straordinarie/supplementari oltre a quelle previste che saranno a carico del richiedente.

Nel corso della visita ispettiva e sulla base di quanto comunicato nella Richiesta di Preventivo, attraverso un processo decisionale condiviso, Suolo e Salute e la Ditta stabiliscono i criteri per l'individuazione del numero o frequenza delle "*Partite da campionare*" in riferimento alle definizioni ed alle procedure indicate nell'Allegato IV "*Metodi di campionatura ed analisi*" del Reg. (CE) 2003/2003 (per campionamento biomasse quali il compost si applica la norma UNI EN 12579/2013) al fine di sottoporre alle successive indagini analitiche, da svolgersi presso laboratori Accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Infatti, solo una valutazione di merito delle concrete procedure di produzione può determinare il numero di "*partite da campionare*" intese come "*unità presunte uniformi*" adeguato a garantire un reale controllo di prodotto, soprattutto nei casi del modello "Garanzia contaminante esente".

#### **5.5 Riesame del fascicolo e delibera della certificazione**

La Direzione Generale, svolta l'istruttoria acquisendo le risultanze dei controlli documentali, della visita ispettiva e dei rapporti di prova relativi alle indagini analitiche, istruisce la pratica e la propone al Comitato di Certificazione (Co.Cert.) per le decisioni in merito. Qualora sia deliberata l'iscrizione della Ditta nel Registro "*Elenco dei mezzi tecnici - Suolo e Salute Inputs*" (consultabile sul sito di [Suolo e Salute](http://Suolo e Salute)) provvederà anche all'emissione dell'attestato di conformità, sulla base dei criteri indicati nel presente standard. L'attestato di conformità non sostituisce in alcun caso le certificazioni e le autorizzazioni previste per legge. La sua emissione e la relativa iscrizione nell'elenco obbliga la Ditta a mantenere invariate le caratteristiche di conformità del prodotto rispetto alle norme di riferimento e al presente standard. La conformità alla legislazione, alle procedure e ai requisiti di autorizzazione e registrazione, applicabili per i prodotti certificati, in vigore nel paese di produzione e/o distribuzione, non sono coperti dal certificato/attestato di conformità, e sono sotto la piena responsabilità della Ditta produttrice.

Suolo e Salute comunica in via formale alla Ditta le risultanze definitive della procedura di validazione e sottopone, se del caso, il contratto per il riconoscimento della certificazione secondo il modello contrattuale previsto da questo Standard.

## **5.6 Ritiro della della certificazione**

Suolo e Salute si riserva il diritto di svolgere in proprio ogni verifica circa le dichiarazioni o le caratteristiche del prodotto anche per via analitica e di ritirare la certificazione nel caso in cui si dovessero manifestare condizioni non conformi al presente Standard non precedentemente dichiarate dalla Ditta.

## **5.7 Specifiche per l'etichettatura e Condizioni di Utilizzo del Logo**

Il logo "*Suolo e Salute Inputs*" attesta che il prodotto a cui viene riferito è conforme ai requisiti del Disciplinare, e può riguardare le sole produzioni elencate nell' Attestato di Conformità dell'operatore.

L'utilizzo del logo deve avvenire in conformità a quanto previsto nell'apposita Linea Guida IO11.07 SSI, ed è in ogni caso sotteso ad esplicita autorizzazione di Suolo e Salute s.r.l., che l'Operatore deve richiedere alla DG ed alla quale sarà fornito tempestivo riscontro. L' utilizzo del logo può essere autorizzato solamente nel sito aziendale, nelle piattaforme social-media, nel materiale pubblicitario, nel catalogo prodotti e nei supporti removibili per l'etichettatura (es. collarino, cravatta) a patto che questi riportino esplicito riferimento al prodotto sul quale è apposto, indicando la dicitura "*ottenuto in conformità al DTP Suolo e Salute Inputs*".

E' vietato in ogni caso l'utilizzo del logo sull'etichetta ufficiale, sulla scheda tecnica e sulla scheda di sicurezza di tutti i prodotti, seppur elencati nel Attestato di Conformità. Parimenti, il logo non deve essere esposto sui relativi imballaggi, e sulle etichette apposte sugli stessi.

A seguito di richiesta inoltrata all' Ufficio competente dell'Organismo di Certificazione, la Ditta licenziataria che commercializzi prodotto potrà avvalersi dell'utilizzo del logo "Suolo e Salute Inputs", in cui campeggia la qualifica di riferimento (modello "A" o "B", accompagnato dal codice relativo alla categoria dell'Input posto a certificazione. Es: 1 per fertilizzante, 2 per fitosanitario).

Tutte le caratteristiche tecniche del logo sono indicate nell'appendice "Linee guida logo Suolo e Salute Inputs".